

Allegato B2

Crediti contributivi ceduti

Crediti contributivi e sanzioni ceduti al 31/12/2015 e relativo Fondo svalutazione crediti contributivi

CREDITI CEDUTI								
procedure di riscossione	fino al 1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	totale
DM 10	4.663.675.435,39	974.185.008,68	1.042.274.308,50	1.210.817.350,01	1.650.696.576,73	2.737.470.421,30	2.386.019.353,31	14.665.138.453,92
Artigiani	1.891.979.197,98	319.435.073,91	268.602.144,62	287.187.546,07	316.799.659,64	354.558.425,99	275.681.946,14	3.714.243.994,35
Commercianti	2.032.902.593,60	283.088.015,46	240.233.935,50	251.934.632,33	289.069.291,78	349.657.576,77	336.985.608,78	3.783.871.654,22
Coltivatori diretti coloni e mezzadri	730.467.348,97	31.357.638,22	29.782.762,79	29.066.400,03	30.283.475,73	32.482.225,02		883.439.850,76
Aziende agricole	1.426.986.110	112.341.548	242.024.766	281.859.301	290.335.238	329.470.945	0,00	2.683.017.908,02
Totale	10.746.010.686	1.720.407.285	1.822.917.918	2.060.865.229	2.577.184.242	3.803.639.594	2.998.686.908	25.729.711.861

FONDO SVALUTAZIONE PER CREDITI CEDUTI								
procedure di riscossione	fino al 1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	totale
DM 10	4.582.213.368,00	957.144.951,21	1.024.074.745,40	1.189.782.682,97	1.621.657.078,52	2.689.180.276,31	2.344.689.197,09	14.408.742.299,50
Artigiani	1.703.621.741	300.175.185	260.985.040	281.029.277	310.250.064	346.737.529	268.749.422	3.471.548.258,09
Commercianti	1.389.976.890	228.286.244	219.737.651	235.714.641	267.553.607	316.989.582	320.667.216	2.978.925.830,92
Coltivatori diretti coloni e mezzadri	511.955.002	18.812.905	19.088.602	18.988.307	19.760.660	21.038.378	-	609.643.854,19
Aziende agricole	1.110.517.366,22	84.792.269,48	161.324.599,97	181.652.264,17	199.317.033,90	233.403.180,88	0,00	1.971.006.714,62
Totale	9.298.284.368,13	1.589.211.553,73	1.685.210.638,14	1.907.167.172,90	2.418.538.443,76	3.607.348.945,95	2.934.105.834,71	23.439.866.957,32

Allegato B3

Crediti per prestazioni da recuperare

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015 RELATIVI A CREDITI PER PRESTAZIONI INDEBITE

CAPITOLI	ANNO DI ACCERTAMENTO						TOTALI
	2010 E ANNI PRECEDENTI	2011	2012	2013	2014	2015	
2E1309001 3E1309001 4E1309015 Crediti da partitario automatizzato	1.720.583.721,87	405.220.274,26	425.192.698,71	521.579.583,47	832.124.131,05	1.090.260.047,43	4.994.960.456,79
meno: Partite da definire	30.455.800,44	46.018.186,32	56.686.518,73	79.797.781,93	84.529.789,04	27.498.242,93	324.986.319,39
TOTALI	1.690.127.921,43	359.202.087,94	368.506.179,98	441.781.801,54	747.594.342,01	1.062.761.804,50	4.669.974.137,40

2E1309001	Recupero di prestazioni pensionistiche	3.843.035.579,27
3E1309001	Recupero di prestazioni non pensionistiche	820.591.377,32
4E1309015	Recupero di prestazioni del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	6.347.180,81
		<hr/>
		4.669.974.137,40

Allegato B4

Relazione stato avanzamento lavori Tavoli Equitalia - INPS

RELAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI TAVOLI EQUITALIA-INPS

Nell'ambito della costituzione del "Tavolo di lavoro" Inps-Equititalia che risponde alla necessità dell'Istituto di realizzare una più stretta cooperazione con l'Agente della Riscossione e di raggiungere, attraverso l'avvio di una serie di attività di collaborazione, obiettivi determinanti nel funzionamento del sistema di riscossione in affidamento, è stata condivisa e definita l'istituzione di "gruppi di lavoro" per la trattazione e l'approfondimento dei temi determinati.

Tra gli obiettivi individuati per tali gruppi si evidenziano:

- 1) il conseguimento di una maggiore "chiarezza" nell'esposizione dei dati di bilancio,
- 2) la risoluzione delle annose problematiche aperte nei rapporti tra Società ed Istituto,
- 3) il raggiungimento degli obiettivi strategici inseriti nel piano di programmazione per l'anno 2016 e riferiti, nell'ambito dell'obiettivo di "Ottimizzazione della gestione del soggetto contribuente e della infrastruttura tecnologica", al processo di "Predisposizione dell'iter di gestione della attività relative alle cd. 'Quote inesigibili' ex art. 19, comma 1, del Decreto legislativo n.112 del 13 aprile 1999 ed alle quote da annullare ai sensi dell'art.1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012 n.228."

Di seguito i "gruppi di lavoro" individuati e i relativi compiti affidati; a seguire, per ogni "obiettivo", viene esplicitata l'attività finora svolta.

a. Tavolo inesigibilità per:**a1) la valutazione congiunta dei metodi di gestione dei Crediti Inesigibili e dell'analisi della normativa di cui alla legge 190/2014.**

Nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal legislatore con la Legge 190/2014 si dovrà addivenire alla realizzazione di un "processo ordinario" virtuoso di gestione delle comunicazioni di inesigibilità che dovrà prevedere:

- la strutturazione di un procedimento amministrativo e di una procedura informatica di controllo e verifica dell'attività svolta dall'Agente della Riscossione,
- la definizione del processo di gestione delle conseguenze dell'attività di controllo con l'adozione dei provvedimenti di discarico o di diniego dello stesso,
- l'adozione, nell'ambito delle procedure di eliminazione dei crediti per ciascuna gestione interessata, delle necessarie implementazioni idonee ad evidenziare le fattispecie dell'eliminazione per "Quote Inesigibili".

Nel rispetto degli obiettivi sopra delineati si è proceduto alle seguenti attività.

- 1) In data 18 Febbraio 2016 si è svolto un incontro con i rappresentanti delle Direzioni Centrali Inps e della Società Equitalia.

Sulla materia è stata ribadita l'intenzione e la necessità di addivvenire alla creazione di un "processo ordinario" di gestione delle comunicazioni di inesigibilità che sia condiviso e approvato da entrambe le parti sia nei tempi di trasmissione che nelle modalità del controllo previsto dalla legge.

2) In data 2 marzo 2016 è stato rilasciato dalla Direzione Centrale Entrate il messaggio n.1004 intitolato "Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1, c. 682 e seguenti - Procedimento di gestione delle cd. Quote inesigibili", con il quale è stata esposta alle Sedi la normativa in questione.

3) In data 31 maggio 2016 è stata inserita da parte della Dc Entrate nel sistema di Gestione della Domanda per le richieste di implementazione alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici il primo "Template" di analisi amministrativa intitolato "Procedura gestione Quote Inesigibili Equitalia". La procedura informatica, avrà la funzione di coadiuvare e guidare la Sede nelle lavorazioni relative alle verifiche sulle "quote inesigibili" nei termini modali e temporali stabiliti dalla legge, al fine di pervenire all'accoglimento o diniego del discarico. La procedura, "evidenzierà", ordinate per importi decrescenti, le "Quote Inesigibili" comunicate che presentino, in base al filtro di precise e specifiche informazioni rinvenibili nei flussi in possesso dell'Istituto, indici che possano far emergere eventuali inadempienze da parte dell'Adr nello svolgimento delle attività di recupero, in correlazione alle cause di perdita del diritto al discarico indicate dal succitato articolo 19, comma 2.

Nell'ambito delle finalità di questo "gruppo di lavoro" si sta procedendo agli adempimenti previsti dal **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015 di attuazione dell'art.1, commi 527 e 528, della Legge 24 dicembre 2012, n.228**, per la definizione della rendicontazione relativa ai crediti per contributi, sanzioni e interessi

- di importo fino a 2.000,00 euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, che ai sensi delle norme richiamate in oggetto "sono automaticamente annullati";

- di importo maggiore a 2.000,00 euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 che, in assenza di procedure esecutive avviate, contenzioso pendente, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, dilazioni in corso, "sono automaticamente discaricati" ove risulti confermata l'assenza di procedure o pendenze fin qui elencate.

Il processo prevede le seguenti attività da svolgere in **sede centralizzata**:

- ✓ il colloquio con Equitalia per l'acquisizione delle comunicazioni delle partite interessate dalla normativa nella loro interezza;
- ✓ lo svolgimento delle verifiche previste nei termini indicati dalla normativa;
- ✓ la gestione degli effetti derivanti dal "discarico automatico" di tali quote e consistenti, da un lato, nella cancellazione dalle scritture contabili e, dall'altro, nel rimborso delle relative spese certificate da Equitalia.

Nel rispetto dell'obiettivo sopra delineato si è proceduto alle seguenti attività

1) Il primo incontro con Equitalia in materia si è tenuto in data 3 dicembre 2015, in seguito all'invio a questo Istituto delle comunicazioni relative ai "ruoli ante 2000",

e in quella occasione si è provveduto a chiedere chiarimenti ai rappresentanti di Equitalia con riguardo alle problematiche di seguito specificate.

Il primo quesito è stato posto in ordine alla completezza delle trasmissioni pervenute presso questa Direzione Centrale.

Il secondo interrogativo si poneva in merito ad alcune anomalie rilevate da una prima analisi dei file in nostro possesso;

a) la presenza nel campo indicativo “anno ruolo” di anni con periodo maggiore al 2000; analogamente con riferimento ai dati riportati nel campo “anno di imposta” che è valorizzato con periodi maggiori al 2000;

b) la modalità di esposizione dei dati con riferimento alla indicazione della sorte dovuta a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

In relazione al primo punto la Società Equitalia si è impegnata ad effettuare una ricognizione delle comunicazioni trasmesse centralmente o localmente dagli Uffici Territoriali che siano di pertinenza dell'Istituto, avendo chiarito che sono di spettanza di questo Istituto tutti i crediti iscritti in ruoli ante 2000 da parte di Enti e Casse previdenziali che nel tempo sono confluite in Inps; ai fini di una completa attività di ricognizione i rappresentanti di Equitalia hanno fornito la loro disponibilità ad assumere contatti con i referenti di Riscossione Sicilia S.p.A.

In riferimento al secondo punto Equitalia ha chiarito:

a) che la presenza negli Elenchi di “Anni di ruolo” e “Anni di imposta” successivi al 2000 individuano, comunque, crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, per i quali sono state attivate delle rateazioni di pagamento e la data risultante negli elenchi è la data che rileva l'ultima attività svolta in correlazione all'interruzione del pagamento;

b) che la lettera della norma dell'art. 1, comma 527, laddove indica “i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”, vuole intendere che lo stesso trattamento deve essere riservato ai crediti pur se diversamente titolati come Imposta – Sanzioni o Interessi e non va intesa nel senso che l'importo totale di Imposta e relativa Sanzione o Interesse deve essere inferiore ai 2000 euro; tale interpretazione è adottata anche perché Equitalia ha confermato che per il modo in cui i ruoli ante 2000 sono strutturati non permettono di identificare alcun legame tra i singoli tributi iscritti siano essi contributi sanzioni o interessi per cui sarebbe impossibile associare una sanzione o interesse come legata e accessoria ad un dato contributo;

c) infine si è concordato che il termine di sei mesi, stabilito dal Decreto per il controllo e il rilievo delle quote erronee inserite negli elenchi, decorrerà dalla conclusione delle operazioni di ricognizione e sistemazione sopra evidenziate.

2) Con successivi invii le Società di Equitalia e Riscossione Sicilia S.p.a. hanno trasmesso, secondo il tracciato definito dal Decreto in questione, le comunicazioni relative ai ruoli “ante 2000” nella loro interezza. Da una prima analisi dei dati, però, risultano ancora non corrette le anomalie evidenziate precedentemente e si rileva, inoltre, in alcuni casi una mancata coerenza tra i codici tributo indicati nei file e i codici relativi ai contributi Inps.

3) In una successiva riunione tenutasi con Equitalia in data 16 giugno 2016, l'Inps ha ricordato la necessità che Equitalia provveda alla ritrasmissione dei dati relativi ai “Ruoli ante 2000” con le correzioni delle anomalie evidenziate nelle precedenti

riunioni, al fine di poter portare a compimento gli adempimenti previsti dal Decreto Mef 15 giugno 2015, dopo aver effettuato le dovute verifiche nei termini previsti dal legislatore che decorreranno comunque dalla fornitura corretta e completa.

a2) **la valutazione della gestione anticipata dei crediti già registrati nello stato di "inesigibilità finale" sullo "Stato della Riscossione".**

Nell'ambito dello studio per la definizione dell'iter di gestione delle "quote inesigibili", si procederà anche alla valutazione dei profili giuridici e alla conseguente analisi amministrativa circa la possibilità di **anticipare** la rendicontazione, il controllo e la cancellazione delle partite per le quali esiste già nello "Stato della Riscossione" la notizia dell'inesigibilità finale.

Tale attività dovrà realizzarsi

- verificando la legittimità di anticipato avvio della rendicontazione, rispetto al calendario previsto dal legislatore, tramite coinvolgimento degli uffici del MEF che dovranno condividere tale possibilità, unitamente alle indicazioni sulle modalità di gestione di tali "comunicazioni di inesigibilità" che, in linea di diritto, sarebbero integrabili fino alle diverse scadenze previste dalla legge;
- definendo, sulla eventuale determinazione positiva del Mef, un "**processo gestionale straordinario**" che potrà consentire la previa definizione degli importi così individuati.

Nel rispetto degli obiettivi sopra delineati si è proceduto alle seguenti attività.

- 1) Nell'incontro del 18 Febbraio 2016 la Società Equitalia ha fatto presente che, in sede di discussione con il Mef per la stesura del Decreto ex art.17, comma 1, D.Lgs.112/99, lo stesso Ministero avrebbe palesato una certa apertura per l'anticipazione della valutazione delle situazioni di *irrecuperabilità* ormai cristallizzate; anticipazione che Equitalia ha chiesto di indirizzare soprattutto come possibilità di comunicare contestualmente ad una "quota inesigibile" ricadente nella scadenza prevista dalla legge ulteriori altre "quote inesigibili", non in scadenza, ma riconducibili allo stesso Codice Fiscale.

Sulla possibilità, già precedentemente discussa, dell'immediata analisi delle partite creditorie indicate da Equitalia come di remota possibilità di riscossione ma per le quali, allo stato attuale, non può essere determinata l'inesigibilità in via definitiva, nel confermare che la valutazione anticipata non può avvenire, in deroga ai vincoli stabiliti dalla norma, senza una specifica autorizzazione, si è evidenziato che, qualora Equitalia fosse autorizzata alla gestione dell'invio delle "Quote" per Codice Fiscale, buona parte di tali situazioni verrebbero, nella sostanza, valutate e definite anticipatamente.

- 2) Da ultimo la Dc Bilanci con Pec del 23/06/2016 ha richiamato la richiesta effettuata dal Collegio dei Sindaci circa la valutazione, previo raccordo con la società Equitalia, "*se i termini per definire le procedure discarico, fissati dalla norma, non escludano la possibilità di definire anticipatamente le partite creditorie da considerare di fatto inesigibili. Quanto sopra al fine di pervenire ad un riaccertamento dei residui attivi, presenti nel bilancio finanziario dell'Istituto*" e ha confermato, al riguardo, l'opportunità di sottoporre il tema

all'attenzione dei Ministeri vigilanti. Ha chiesto quindi di riproporre all'attenzione la nota predisposta nei mesi scorsi d'intesa con la DC Entrate sulla richiesta di cui sopra.

a3) la gestione delle problematiche attinenti al flusso di comunicazione Inps- Equitalia "Stato della Riscossione".

Nel rispetto degli obiettivi sopra delineati si è proceduto alle seguenti attività.

1) In data 4 Febbraio 2016 si è svolto un incontro con i rappresentanti delle Direzioni Centrali interessate per la declinazione degli obiettivi strategici inseriti nel piano di programmazione per l'anno 2016 e in tale contesto si è discusso circa le implementazioni necessarie all'adeguamento del flusso telematico di comunicazione con Equitalia alla luce della formulazione dell'art. 19, comma 6 bis, Decreto Legislativo 112/99, che ha stabilito che "L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale scarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione".

Tale adeguamento si realizzerà tramite la creazione di una nuova tipologia di atto che sarà denominato "provvedimento 6-bis" e potrà essere emesso e revocato solo dall'Ente creditore, nel caso specifico da Inps.

2) In data 9 febbraio 2016, si è tenuto un incontro tra rappresentanti Inps ed Equitalia per definire, nell'ambito delle implementazioni riferite al "provvedimento 6 Bis", l'ambito di applicazione, il processo di gestione e le caratteristiche tecniche del provvedimento telematico come di seguito:

- la nuova tipologia di provvedimento sarà denominato "*provvedimento 6-bis*" e potrà essere emesso e revocato solo dall'Ente
 - il "provvedimento 6-bis" potrà essere di due tipi, ossia adottato a fronte di una pronuncia provvisoria oppure adottato a fronte di una pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria.
 - ai fini del blocco delle attività di riscossione, il "provvedimento 6-bis" sarà trattato da Equitalia come una sospensione ma, al momento dell'acquisizione, determinerà l'annullamento di eventuali pagamenti pregressi generando un rimborso al contribuente.
 - nelle more che l'Ente adotti e trasmetta ad Equitalia il "provvedimento 6-bis", l'AdR inserirà, sulle partite interessate dalla pronuncia, una "sospensione interna" che potrà coesistere con il "provvedimento 6-bis" emesso dall'Ente.
- 3) In data 18 marzo 2016 è stata inserita da parte della DC Entrate nel sistema di Gestione della Domanda per le richieste di implementazione alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici il primo "*Template*" di analisi amministrativa intitolato - *Procedura Ruoli. Creazione nuova tipologia di provvedimento sospensione e revoca denominato "Provvedimento 6-Bis.*

b. Tavolo per la definizione congiunta delle modalità di gestione dei pagamenti F24 "post consegna Ava".

Si dovrà addivvenire alla definitiva risoluzione della problematica inerente i versamenti effettuati dai contribuenti tramite modello F24 per partite a credito già trasferite per il recupero, con la formazione dell'Avviso di Addebito, all'Agente della Riscossione. Una volta ottenuta una specifica approvazione da parte degli organi di vertice ad operare la trattenuta dell'aggio, si passerà a definire il servizio gestionale da realizzare all'interno del servizio pubblico di connettività (SPC) che permetterà di leggere direttamente e in tempo reale i dati messi a disposizione sul sistema da Equitalia e di gestire il versamento F24 avendo immediato riscontro su eventuali pagamenti già presenti o dilazioni in corso.

Contestualmente dovrà essere disegnato e realizzato il procedimento per la rendicontazione dei versamenti F24 già trasmessi e consolidati negli archivi dell'Inps; gli stessi infatti non potranno essere processati secondo lo stesso modello.

Nel rispetto degli obiettivi sopra delineati si è proceduto alle seguenti attività.

- 1) In data 21 gennaio 2016, sulla scorta di quanto definito in sede di insediamento del "Gruppo di lavoro Inps -Equitalia" si è tenuto il primo incontro del "tavolo tecnico" per la revisione condivisa del processo di gestione e rendicontazione dei versamenti F24 post-consegna nell'ambito del quale si è condivisa la realizzazione di un processo all'interno del servizio pubblico di connettività (SPC) che permetterebbe di leggere direttamente e in tempo reale i dati messi a disposizione sul sistema da Equitalia, in maniera che:
 - il versamento F24 destinato a partite di credito già in potere dell'Agente della Riscossione viene intercettato; di conseguenza, viene bloccato l'aggiornamento diretto e automatico delle posizioni;
 - si effettua interrogazione al servizio esposto da Equitalia con le informazioni relative al pagamento; il sistema, in tempo reale, avendo immediato riscontro su eventuali pagamenti già presenti o dilazioni in corso, restituisce l'"Imputazione" possibile per quel versamento, anche con l'eventuale attribuzione in termini di aggio;
 - le procedure INPS valuteranno l'imputazione restituita e ove confermata provvederanno a inviare ufficialmente in tempo reale la "comunicazione del pagamento", e registrare l'imputazione nei propri estratti conto. Dovrà poi essere analizzato e realizzato il processo che prevede a trasferire l'importo a titolo di aggio all'Agente. Tale soluzione concretizzandosi in un passaggio diretto e in tempo reale del solo flusso informativo limiterebbe i trasferimenti di flussi finanziari al solo importo dell'aggio.
- Nella riunione si è evidenziato, da parte dell'Istituto, che la possibilità di calcolare e trattenere direttamente l'aggio dai pagamenti tramite F24 è però necessariamente subordinata alla decisione degli organi di vertice.

2) In data 11 febbraio 2016 è stata preparata dalla DCE una relazione per gli Organi di Vertice che espone la soluzione accolta nella riunione del 21 gennaio.

Nella relazione si specifica anche il trattamento da riservare al pregresso cioè ai versamenti F24 fino ad oggi trasmessi e entrati negli archivi dell'Inps; gli stessi non potranno essere processati secondo lo stesso modello previsto per il futuro in quanto hanno già determinato

- la copertura dei contributi e delle ulteriori somme aggiuntive secondo le norme di imputazione previste dal codice civile;
- l'aggiornamento dell'estratto conto e delle posizioni assicurative per la gestione separata e quella degli autonomi;
- la certificazione della regolarità contributiva per le aziende con dipendenti.

c. Tavolo per la trattazione del rimborso spese esecutive agli Agenti della Riscossione ex art.17 D.lgs. 112/99.

Nell'ambito delle precedenti attività si innesterà la necessità di addivenire alla determinazione circa la gestione dei "*rimborso spese esecutive*" ex art. 17, D.lgs. 112/1999, che prevede, appunto, a carico dell'Ente creditore, il rimborso delle spese sostenute dall'Agente della Riscossione per il recupero coattivo dei crediti allo stesso consegnati:

- quando il credito stesso sia annullato per effetto di sgravio;
- in caso di inesigibilità.

Inoltre, per quanto riguarda le spese maturate a partire dal **1° gennaio 2011**, il comma 6 bis del novellato art.17 ha previsto, a favore dell'Agente della Riscossione, che entro il **30 giugno** di ogni anno si proceda all'erogazione del rimborso di tutte le spese maturate dall'Agente nell'anno precedente e ufficialmente richieste entro il **30 marzo** dello stesso anno con la clausola che, quando l'Agente riscuota le stesse somme dal contribuente, successivamente all'anticipo, è tenuto a riversarle entro il **30 novembre**, comprensive di interessi legali.

Sulla base del sistema così delineato deve procedersi alla costruzione di un processo che preveda:

- ◇ la corretta rendicontazione da parte dell'Agente delle somme individuate a titolo di "Spese Esecutive" secondo le tempistiche indicate dalla legge;
- ◇ la verifica e il controllo dei dati comunicati tramite incrocio con i dati presenti nei sistemi Inps relativamente:
 - alla corrispondenza tra le "*spese esecutive*" indicate e le "*procedure esecutive*" attivate e comunicate ai sistemi dell'Istituto;
 - alla coerenza tra gli "*importi spese*" indicati e i "*range*" previsti dalla normativa per la misura dei rimborsi nelle tabelle di riferimento;
- ◇ la costruzione di una procedura di gestione dei flussi finanziari e informativi relativi a tali somme che consenta, tra l'altro, di evidenziare gli eventi legati a "riscossioni successive" alla concreta liquidazione all'Agente delle "relative spese", in presenza dei quali si determinerà l'obbligo di restituzione per l'A.d.R. delle somme erogate da Inps a titolo anticipazione.
- ◇ la predisposizione dei sistemi per la corretta gestione e rappresentazione di tali oneri in bilancio.

Si evidenzia che tali attività sono legate e vincolate all'esito del "*parere*" richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul "*Pagamento Rimborso Spese Agli Agenti della Riscossione art.17, commi 6 bis e 6.1, D.lgs. 112/99*".

Nel rispetto degli obiettivi sopra delineati si è proceduto alle seguenti attività.

1) In data 18 Febbraio 2016 si è svolto un incontro con i rappresentanti delle Direzioni Centrali Inps e della Società Equitalia.

Sul tema delle spese trasmesse per il rimborso da Equitalia per gli anni dal 2011 al 2014, i rappresentanti dei Sistemi Informativi Inps hanno rappresentato l'esistenza di un disallineamento di circa 25 milioni di euro nel raffronto tra le comunicazioni cartacee inviate da Equitalia e da Riscossione Sicilia e i flussi di rendicontazione delle spese per lo stesso periodo presenti sullo "Stato della Riscossione".

Per analizzare tali criticità gli uffici informativi di Equitalia e INPS avvieranno le attività di condivisione dei criteri di estrazione per una corretta lettura dei dati e, dopo tale analisi, ripeteranno nuovamente l'estrazione con i filtri condiziati (territoriali o temporali) in modo da avere quadrature anche parziali.

La società Equitalia, a questo punto, ha proposto che l'anticipo delle "Spese Esecutive" avvenga, anche in assenza o nelle more di una quadratura totale, per singole "tranche" di importi per i quali, di volta in volta, si giunga ad una perfetta riconciliazione tra quanto dichiarato e quanto rendicontato nei flussi.

L'Istituto, nel rammentare che si è ancora in attesa del riscontro del MEF alla richiesta di parere sulla corretta interpretazione della norma dell'art.17, cui è subordinata la possibilità di procedere o meno all'anticipazione delle spese esecutive, ha fatto presente che, qualora si accogliesse la soluzione proposta e si addivenisse a definire una liquidazione per "tranche" degli importi-spese richiesti e quadrati, le condizioni da condividere per tale gestione sarebbero:

- liquidazione delle anticipazioni per successive annualità dalla più vecchia alla più recente;
- ritrasmissione da parte di Equitalia delle spese da "anticipare" al netto di eventuali importi già trattenuti dalle riscossioni sui contribuenti.

2) In data 17 maggio 2016 sono stati analizzati gli esiti dell'incrocio di "Test", condiziato in precedenti incontri informali, tra le informazioni relative alle spese esecutive trasmesse da Equitalia sul tracciato utilizzato per Agenzia delle Entrate e quelle risultanti sui nostri archivi dallo Stato della Riscossione, effettuato per l'anno 2013 nell'ambito della provincia di Aosta. Pervenuti ad una certa concordanza delle informazioni si attestava la validità dei criteri di estrazione utilizzati e si stabiliva di effettuare lo stesso incrocio in ambito nazionale per le annualità a partire dal 2011.

3) Nel successivo incontro tenutosi in data 16 giugno 2016 si è proceduto alla valutazione degli esiti delle attività di incrocio e confronto tra

- i dati sulle spese esecutive consegnati da Equitalia tramite file, nel corso della riunione precedente, secondo il tracciato analogo a quello utilizzato per Agenzia delle Entrate

- i dati risultanti ad Inps dai flussi dello Stato della Riscossione.

In merito, la componente informativa di Inps ha evidenziato che nonostante l'attività di confronto fosse stata effettuata tramite gli stessi criteri che, utilizzati per l'ambito di Aosta - periodo 2013, avevano permesso di pervenire alla concordanza delle informazioni, l'esito di questo ulteriore incrocio - che in avvio è stato effettuato sull'anno 2011 - ha rilevato una significativa discordanza dei dati.

I rappresentanti di Equitalia hanno ipotizzato che, probabilmente, le discordanze, rilevate per l'anno 2011 e che in parte potrebbero riprodursi anche per gli anni immediatamente successivi, tra i dati da loro forniti ad Inps e quelli nella disponibilità di quest'ultimo, sono conseguenza della modifica del sistema informatico utilizzato dalle Società. Hanno evidenziato, inoltre, che la discordanza potrebbe essere riconducibile anche al diverso arrotondamento dei decimali sull'importo capitale, alla struttura territoriale di Equitalia incaricata della gestione della procedura e ad una diversa codifica identificativa adottata per le procedure esecutive.

Al termine della discussione in materia, le parti hanno concordato di continuare comunque le attività di incrocio dei dati relativi agli anni successivi al 2011 utilizzando gli stessi parametri definiti per il "test di prova" sull'ambito di Aosta. Nel corso delle attività di confronto, da parte di Inps verranno immediatamente segnalate le situazioni anomale e le discordanze alla componente informatica di Equitalia per ottenere contestuali chiarimenti ed eventuali ulteriori parametri necessari per consentire l'allineamento.

d. Tavolo per la trattazione congiunta della problematica "Cartelle esattoriali per il recupero di tributi dovuti da Inps".

Il gruppo è investito della gestione della problematica delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto il recupero di tributi dovuti da Inps. Si è rilevata la necessità di un esame congiunto delle singole fattispecie, vista la complessità della relativa gestione. Infatti, una medesima cartella può coinvolgere sedi territoriali differenti e in molti casi tributi già oggetto di pagamento non sono stati considerati.

Gruppo per la realizzazione di una procedura di riclassificazione e svalutazione dei crediti iscritti nel Bilancio dell'Istituto.

Al di fuori del "tavolo tecnico" con Equitalia, la Direzione Centrale Entrate e la Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali in collaborazione con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, in un incontro tenutosi **il 4 marzo 2016**, hanno condiviso la definizione, nell'ambito dell'avvio del progetto innovazione 8, "*Gestione amministrativa e contabile delle riscossioni da Equitalia nelle procedure recupero crediti*", delle attività da porre in essere per la costruzione di una procedura che consenta di valutare adeguatamente la percentuale di svalutazione dei crediti in Bilancio sulla base della individuazione di determinati *indici di recuperabilità*.

Sulla base dell'obiettivo comune si è tenuta una successiva riunione, in data **6 aprile 2016**, in cui si è avviata l'analisi delle informazioni già strutturate in due piattaforme di monitoraggio preesistenti (oggi oscurate) che consentirebbero già di rilevare una buona parte dei dati necessari alla realizzazione del progetto. L'analisi deve essere estesa a tutti gli eventi che intervengono nel ciclo di vita di un credito impattando diversamente sulle probabilità di riscossione dello stesso. La procedura di svalutazione sarà costruita indicizzando tali eventi in modo che forniscano una percentuale di svalutazione per singolo credito e non per "massa creditoria" il più possibile aderente alla reale capacità di recupero dello stesso.

Con riferimento alle attività finalizzate all'individuazione degli indici di rischiosità sulle recuperi dei crediti contributivi, cui consegue una corretta individuazione delle percentuali di svalutazione degli stessi, a seguito di diversi incontri anche con le Direzioni Centrali interessate all'obiettivo, sono stati, ad oggi, individuati i criteri di selezione e classificazione, con l'elaborazione di un campione rappresentativo sull'agenzia di Produzione di Chieti. Tali informazioni sono, al momento, disponibili solo per l'area aziende Dm; sulle stesse è iniziata una prima fase di valutazione circa il successivo "step" di riclassificazione. Le medesime attività sono state avviate, ma non ancora definite, anche per i lavoratori autonomi ed agricoli.

Allegato B5

Riconciliazione crediti contribuiti al 31 dicembre 2015